**TAR Lazio Sent. n. 17142/2022 – Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale e attività libero professionale –** Sentenza sul ricorso numero di registro generale 9381 del 2021, proposto da omissis, rappresentati e difesi dall'avvocato Elio Errichiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Regione del Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Chiara Drago, Andrea Manzi, Giacomo Quarneti, Cristina Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Manzi in Roma, via Alberico II, 33; per l'annullamento

- dell'avviso per l'ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale triennio 2020/23 tramite graduatoria riservata della Regione Veneto nella parte in cui precluda l'esercizio di attività libero professionale compatibile in concreto con gli obblighi formativi;

- di ogni altro atto, comunicazione o dichiarazione con cui parte resistente ha imposto di astenersi dallo svolgimento della libera professione durante il corso di Medicina Generale senza borsa ai sensi del Decreto Calabria;

- ove occorra e per quanto di ragione, dei moduli di iscrizione o autodichiarazioni con cui parte resistente chieda a parte ricorrente di accettare o certificare l'assenza di cause di incompatibilità al momento dell'iscrizione, ove esistenti anche se non conosciuti;

- ove occorra e per quanto di ragione, del Decreto del Ministero della Salute del 7/3/2006;

- ove occorra e per quanto di ragione, del Decreto del Ministero della Salute del 28/9/2020 e del Decreto del Ministero della Salute del 14/7/2021;

- ove occorra e per quanto di ragione, di eventuali circolari o pareri, mai comunicati a parte ricorrente, con cui il Ministero della Salute abbia ritenuto di estendere ai corsisti soprannumerari ex d.l. 35/2019 convertito con l. 60/2019 la disciplina delle incompatibilità di cui al DM 7.3.2006, ivi inclusa la circolare del Ministero della Salute prot. N. 22176 del 12/05/2020;

- ove esistente o nelle more pervenuto, di qualsiasi altro atto – anche non conosciuto - nella misura in cui dovesse stabilire l'incompatibilità tra la frequenza del corso di formazione specifica in medicina generale e lo svolgimento di attività libero professionale;

- di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche non conosciuto, rispetto a quelli impugnati; nonché' per la questione di costituzionalità - in quanto occorra dell'articolo dell'art. 12, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 25/06/2019, n. 60;

nonché' per l'accertamento del diritto di parte ricorrente a frequentare il corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, tramite graduatoria riservata, e a svolgere attività libero professionale compatibile con gli obblighi formativi. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Regione del Veneto;

Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 ottobre 2022 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO

I ricorrenti sono stati ammessi al primo anno del corso di formazione in Medicina Generale per il triennio 2020/23 in base al d.l. n. 35 del 30 aprile 2019 ( decreto Calabria) convertito nella legge n. 60 del 25/06/2019. I predetti hanno avuto accesso al corso di medicina generale in soprannumero, senza test di ingresso e senza borsa di studio.

Gli stessi svolgevano occasionale attività professionale. Con nota del 1/7/2021, la Regione Veneto ha rappresentato ai ricorrenti (ed agli altri vincitori) che il corso avrebbe avuto inizio il 28 luglio 2021, e quindi da quella data decorrono tutte le conseguenti incompatibilità.

In particolare, la Scuola di formazione specifica in medicina generale ha comunicato ai corsisti che il corso di formazione comporta un impegno a tempo pieno, ciò avrebbe comportato la incompatibilità con ogni altra attività professionale. Avverso tale determinazione sono insorti i ricorrenti con ricorso giurisdizionale e contestuale istanza cautelare innanzi al Tar Veneto. L’indicato organo giudiziario ha accolto la chiesta misura cautelare, quindi, in sede di discussione del merito, ha declinato la propria competenza a favore del Tar Lazio-Roma. La parte ricorrente ha riassunto il ricorso avanti al giudice indicato. Con ordinanza cautelare n. 6002/2021 il Collegio ha accolto la chiesta misura cautelare. La decisone non è stata appellata.

Alla udienza pubblica del giorno 4 ottobre 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Il Collegio intende dare continuità al fermo orientamento che, al riguardo, è stato espresso dal giudice amministrativo. La questione, in esame, riguarda i corsisti che non sono titolare di una borsa di studio. In tale ultima evenienza, come nel caso di specie, la mancata assegnazione per tali medici di una borsa di studio risulta, quindi, compensata dalla possibilità di continuare a svolgere una attività libero professionale purché in concreto compatibile con la frequenza della scuola. In merito è necessario precisare che la competenza a verificare, nel caso concreto, detta compatibilità rispetto agli obblighi formativi, derivanti dalla partecipazione al corso, spetta all'Amministrazione. Infatti, le norme che prevedono cause di incompatibilità – in quanto introducono un’eccezione rispetto al generale diritto al lavoro e alla libertà di iniziativa economica - sono da considerare di stretta interpretazione. Tale orientamento è stato recepito, nel recentissimo arresto dal Consiglio di Stato che, al riguardo, ha precisato:” In conclusione, considera il Collegio che la disciplina straordinaria e, dichiaratamente, emergenziale, posta dal DL n. 35/2019 (c.d. Decreto Calabria) rende possibile che i medici quali l’appellata non usufruiscano della borsa solo in quanto – a differenza degli altri medici – è stato consentito loro di poter ottenere, da altre fonti e attività professionale privata non ritenute in concreto incompatibili, il proprio sostentamento” ( Cons. St., sez. III n.8026/2022) . Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione. Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite che complessivamente liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento), oltre oneri di legge, se dovuti ed alla restituzione, come per legge, del contributo unificato. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2022.